

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 32
del 14/03/2017

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 21/2014 del 18/2/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra Di Felice Francesca C.F. DFLFNC76L41H501Q, nata a Roma il 01/7/1976 e residente a San Giovanni La Punta Via Donizetti n° 27 Scala A, nella sua qualità di obbligata in solido, per aver depositato nella pubblica via un sacchetto di plastica contenente rifiuti solidi urbani non differenziati, nonché documentazione cartacea varia tra cui una richiesta di attestato di rischio dell'auto Citroen targata CZ429HW riconducibile alla stessa, in violazione all'Ordinanza Sindacale n° 07 del 29/3/2011 (raccolta differenziata);

L'infrazione è stata accertata alle ore 11,00 del 13/2/2014 in Via Vittorio Emanuele Orlando pressi civ. 1/C;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 26/2/2014;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Alla suddetta di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 38,00 più Euro 19,85 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € **57,85**;


INGIUNGE

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.


San Giovanni La Punta, li 14 MAR. 2017 .-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.





Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.